

**COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
ZONA VII**

Fiumata di Petrella Salto

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE IN FORMA ASSOCIATA – DISTRETTO RI/4 SALTO CICOLANO – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI E ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -

N. 25

DEL 14/05/2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **QUATTORDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **11.00** e seg.ti, in Fiumata di Petrella Salto e nella consueta sala delle adunanze, convocata nelle forme consuete, la giunta esecutiva della Comunità Montana si è ivi riunita.

			Fatto l'appello nominale risultano	
			PRESENTE	ASSENTE
1. MICALONI	Gaetano	Presidente	X	θ
2. POZONE	Manolo	Vice Presidente	θ	X
3. GATTI	Domenico	Assessore	X	θ

Assiste all'adunanza il Segretario D.ssa Silvia Ridolfi .

PRESIDENTE, Gaetano Micaloni, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Convenzione per la gestione della funzione sociale in forma associata. Distretto RI/4 Salto Cicolano. Approvazione schema di convenzione con enti gestori di strutture residenziali per anziani e assegnazione risorse al responsabile del servizio.

LA GIUNTA

Premesso che:

- in data 14.02.2013 è stata approvata la Convenzione per la gestione associata della funzione fondamentale comunale "Sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art.118 4^a comma della Costituzione", tra i Comuni di Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Varco sabino, Concerviano, Marcellino e la Comunità Montana Salto Cicolano;
- a decorrere dal mese di luglio 2013 e per tutto l'anno 2014 il Distretto RI/4 e per esso la Comunità Montana nel ruolo di capofila, è subentrata nella gestione dei contributi per integrazione delle rette di ricovero a favore dei cittadini ricoverati presso case famiglia/ comunità alloggio;

Considerato che su indicazione della Conferenza dei Sindaci del 10.02.2015, è stata data continuità a tale intervento di sostegno ed è stato approvato il "Piano Finanziario di Riparto Costi per l'anno 2015" ex art. 8 della suddetta Convenzione, prevedendo nello specifico quanto segue:

BENEFICIARI CONTRIBUTO	COSTO PRESUNTO ANNUO	QUOTA A CARICO DEI COMUNI	QUOTA A CARICO DEL DISTRETTO	
			Introiti servizi sociali 2014/15 :	Piano Emergenza Abitativa 2015 Tipologia Ospitalità Temporanea :
5	€ 31.236,00	50% pari a € 15.618,00 Secondo i criteri di cui all' art. A) del Piano Finanziario	€ 5.618,00	€ 10.000,00

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere a formale stipula di convenzione con gli Enti gestori delle strutture residenziali presso cui si trovano già ricoverati gli anziani che hanno ottenuto il contributo ex art.13 del "Regolamento di disciplina per la concessione di contributi e sussidi economici a persone fisiche", approvato con D.G. n.15 del 01/08/2013, di cui alla Determinazione n.33 del 24.02.2015;

Visto:

- l'allegata bozza di schema di "Convenzione per il ricovero in Casa Famiglia/Comunità Alloggio di cittadini anziani in carico al Servizio Sociale della Comunità Montana Salto Cicolano";
- La "Convenzione per la gestione associata delle funzioni nell'ambito dell'organizzazione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, 4^a comma della costituzione."
- Il Regolamento di disciplina per la concessione di contributi e sussidi economici a persone fisiche" approvato con D.G. n.15 del 01/08/2013;

- Il bilancio provvisorio c.a.;
- Il D.Lvo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata bozza di "Convenzione per il ricovero in Casa Famiglia/Comunità Alloggio di cittadini anziani in carico al Servizio Sociale della Comunità Montana Salto Cicolano" che regola i rapporti tra la VII Comunità Montana Salto Cicolano e gli Enti gestori di Strutture Residenziali per Anziani della tipologia Casa Famiglia e Comunità Alloggio;
2. Di dare atto che lo stesso schema di Convenzione verrà adottato con altri Enti Assistenziali ogni qualvolta il Servizio Sociale Distrettuale applicherà l' *art.13 Interventi economici per la fruizione di servizi residenziali per anziani e diversamente abili*;
3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Sociale Distrettuale alla stipula della Convenzione con gli Enti Assistenziali, in conformità all'allegato schema, al fine di regolamentare i rapporti in atto e quelli futuri ;
4. Di assegnare al Responsabile del Servizio Sociale Distrettuale le risorse finanziarie di presuntivi € 31.236,00 di cui al "Piano Finanziario di Riparto Costi " anno 2015, ex art. 8 della Convenzione Funzione Servizi Sociali, alla Voce Rette Per Anziani Case Famiglia/ Comunità Alloggio, dando atto che la quota di € 15.618,00 di spettanza dei comuni dovrà essere previamente accertata e riscossa al cap. 165 art. 21 del bilancio c.a. in corso di approvazione;
5. Di conferire al presente atto, previa separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai sensi di legge.

**Schema di convenzione per il ricovero in Casa Famiglia/Comunità
Alloggio di cittadini anziani in carico al Servizio Sociale della
Comunità Montana Salto Cicolano**

In attuazione della determina dirigenziale

tra

La Comunità Montana Salto Cicolano - Settore Amministrativo -
(C.F.) nel seguito denominato "Amministrazione Comunitaria",
legalmente rappresentato da

e

la Casa Famiglia/Comunità Alloggio "....." con
sede in via- rappresentata da
....., nat.. a il.....in
qualità di Presidente / legale rappresentante

Premesso che:

- L'Amministrazione Comunitaria, in attuazione di quanto previsto dall' art.13 del "Regolamento di disciplina per la concessione di contributi e sussidi economici a persone fisiche" DG n.15 del 01/08/2013, riconosce ad anziani residenti nel proprio territorio contributi a totale o parziale copertura della retta di ricovero;
- Presso la Casa Famiglia/Comunità Alloggio sono ricoverati (oppure saranno ricoverati ...).....;
- E' necessario disciplinare e regolamentare i rapporti con la Casa Famiglia/Comunità Alloggio;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra la Comunità Montana e la Casa Famiglia/Comunità Alloggio che ospita anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti a favore dei quali l'Amministrazione Comunitaria eroga contributi a copertura totale o parziale della retta di ricovero.

Art.2 - Finalità della Casa di riposo

La Casa Famiglia/Comunità Alloggio provvede al mantenimento e all'assistenza necessaria agli ospiti in rapporto alle loro condizioni psicofisiche, ne favorisce le relazioni con l'ambiente esterno e con quello di provenienza, offre opportunità di vita comunitaria e ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione psicofisica.

La struttura deve assicurare agli ospiti spazi individuali di riservatezza e promuovere, il recupero delle capacità residue dell'anziano, favorendo la socializzazione e coinvolgendo, a questo scopo, il servizio sociale territoriale, i familiari, gli amici, le associazioni, ed ogni forma di volontariato.

Art.4- Caratteristiche della struttura di accoglienza

La struttura è in possesso delle caratteristiche di cui

Il personale deve essere adeguato, sia per numero che per tipologia, alle direttive regionali di riferimento e alle prescrizioni previste dall'autorizzazione al funzionamento.

La Casa Famiglia/Comunità Alloggio è tenuta ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato sotto le proprie dipendenze, dovrà osservare le vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni, nonché rispettare le norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti anche dalle norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs.81/08, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

Art. 5 - Rapporti economici

Le rette giornaliere sono stabilite come segue:

-
-

Sono esclusi ulteriori aumenti fatti salvo quelli derivanti da interventi conseguenti ad una situazione di peggioramento sanitario dell'ospite, legato alla riduzione o perdita dell'autonomia funzionale.

Nel caso di un parziale carico gli accordi sono diretti fra la Casa Famiglia/Comunità Alloggio e l'ospite o il suo garante fatto salvo il rispetto della presente convenzione.

Non è consentito chiedere ai parenti degli ospiti a totale carico una somma aggiuntiva rispetto alla retta concordata per i servizi previsti nella seguente convenzione.

Non è consentito richiedere ai parenti, a titolo di anticipazione, il versamento di quote di spettanza dell'Amministrazione Comunitaria, né deve essere richiesto alcun deposito cauzionale per gli ospiti a totale carico. Per gli ospiti a parziale carico la Casa Famiglia/Comunità Alloggio potrà chiedere un deposito proporzionato alla quota retta a carico de famigliari.

Art. 6- Servizi compresi ed esclusi nella retta

L'Amministrazione Comunitaria provvederà al rimborso di spese extra solamente se sono state precedentemente concordate, riconosciute come contributo una-tantum a carattere eccezionale, ed in seguito opportunamente comprovate da ricevuta o scontrini fiscali.

Art. 7- Impegni della Casa Famiglia/Comunità Alloggio

In caso di ospiti a totale o a parziale carico, incapaci di gestirsi, la struttura dovrà diligentemente gestire la piccola somma messa a disposizione dall'Amministrazione Comunitaria per le spese personali degli ospiti, denominata "quota di salvaguardia".

Non è possibile delegare tale responsabilità ad altre persone, neanche se parenti.

La struttura dovrà registrare in una scheda, intestata all'ospite, le spese necessarie che dovessero verificarsi, comprovate da ricevute, scontrini o dichiarazioni e rendicontare trimestralmente le spese sostenute rientranti nella "quota di salvaguardia".

In caso di decesso dell'ospite, se risultassero giacenti quote di denaro, le stesse dovranno essere riaccreditate all'Amministrazione Comunitaria.

Nel caso di ospiti, a parziale o a totale carico, la Casa Famiglia/Comunità Alloggio provvederà ad anticipare all'assistito, per conto dell'Amministrazione Comunitaria, la quota mensile (di salvaguardia) stabilita.

La "quota di salvaguardia" è quantificata come da *Regolamento di disciplina per la concessione di contributi e sussidi economici a persone fisiche* approvato con DG n.15 del 01/08/2013 della Comunità Montana Salto Cicolano.

Art. 8 - Assenze, dimissioni, decesso

Nei casi di assenza per motivi sanitari quali la degenza ospedaliera per periodi di durata non superiore a 45 giorni consecutivi, l'ospite ha diritto alla conservazione del posto.

La Casa Famiglia/Comunità Alloggio, durante il periodo di assenza, fin dal primo giorno, praticherà una riduzione del 20% sull'importo dell'intera retta.

In caso di dimissioni è previsto il preavviso di 8 giorni; in carenza verranno addebitati i giorni di mancato o insufficiente preavviso fatti salvi diversi accordi fra le parti.

Per gli utenti a totale o parziale carico dell'Amministrazione Comunitaria, le dimissioni devono essere concordate con il Servizio Sociale e coi familiari.

La Casa Famiglia/Comunità Alloggio deve comunicare nella stessa giornata al Servizio Sociale il decesso o il ricovero in ospedale o in altra struttura e comunque ogni modifica nella permanenza del soggiorno dell'ospite convenzionato.

Art. 9 - Assistenza in caso di malattia o aggravamento

La Casa Famiglia/Comunità Alloggio, in caso di malattia dell'ospite, è tenuta a:

- chiamare il medico di base dell'ospite,
- prestare all'ammalato le cure prescritte dal medico, interessandosi per la provvista e la somministrazione dei medicinali prescritti,
- organizzare, se necessario, su richiesta del medico, il trasporto in ospedale dell'ammalato, fornendo tutta la documentazione sanitaria necessaria e, se è possibile, l'accompagnatore quando l'anziano non ha familiari;
- informare i familiari o, in assenza di questi, il Servizio Sociale Territoriale, nel caso in cui l'ammalato sia in gravi condizioni o in pericolo di vita e siano richiesti provvedimenti urgenti.

Qualora l'ospite non sia più adeguatamente assistibile nella struttura, per aggravamento, o turbi in maniera grave la tranquillità e la stessa incolumità della convivenza e non abbia parenti a cui rivolgersi, la Casa Famiglia/Comunità Alloggio coinvolgerà tempestivamente il medico curante e il Servizio Sociale Territoriale, al fine di individuare una più idonea sistemazione dell'interessato.

In caso di visite specialistiche presso la struttura si dovrà usufruire, dove è possibile, dell'assistenza sanitaria nazionale.

Art. 10 - Controlli

L'Amministrazione Comunitaria effettua periodicamente visite alla struttura al fine di verificare la situazione degli ospiti. Il Servizio Sociale collabora con la struttura per la definizione degli obiettivi da inserire nel Piano Assistenziale Individuale (PAI) ed effettua controlli sull'attuazione dello stesso e sulla sua revisione, da effettuarsi almeno semestralmente, oltre che in caso di necessità.

Art. 11 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le fatture elettroniche, con cadenza bimestrale, dovranno essere trasmesse tramite a che provvederà al controllo ai fini della liquidazione e del pagamento della spesa entro giorni.

Art. 12 - Durata

La presente convenzione ha durata di anni uno. E' escluso il rinnovo tacito.

Art. 13 - Tracciabilità

La Casa Famiglia/Comunità Alloggio adempie agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L.136 del 13.8.2010 e che, a tal fine, comunica gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti della Amministrazione Comunitaria ai sensi dell'art.3 della L.136/2010.

ART. 14 - ONERI

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunitaria di risolvere in ogni momento la convenzione per inadempienza grave o reiterata della Casa Famiglia/Comunità Alloggio degli impegni assunti, tale da compromettere la funzionalità dell'intervento, di non ottemperanza dello stesso al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalla qualifica professionale di appartenenza, di inosservanza delle indicazioni operative date dal Servizio Sociale in cui ha sede il centro.

I casi di inadempienza, verranno contestati in forma scritta e qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, costituiscono oggetto di applicazione di penali economiche, variabili, a seconda della gravità, da 100 a 1.000,00 euro, per ogni episodio rilevato.

Art.15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali degli utenti del servizio oggetto della presente convenzione sono tutelati nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs.196 del 30.06.2003.

La comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività dei servizi sociali rientranti tra le finalità istituzionali dell'Ente Locale;

I dati sono comunicati al gestore in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto;


La Casa Famiglia/Comunità Alloggio adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati personali degli utenti.

Art.16 FORO COMPETENTE


In caso di controversie é competente a giudicare il Foro di Rieti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO
D.ssa Silvia Ridolfi



IL PRESIDENTE
Gaetano MICALONI



Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore Amm.vo
D.ssa Silvia Ridolfi



Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

Il Responsabile del Settore Fin.rio
Rag. Mirella DE ANGELIS



PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE DELL'ATTO

Si attesta che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio della Comunità Montana dal 26 MAG. 2015 al 09 GIU. 2015 per quindici giorni consecutivi.

Li 26 MAG. 2015

IL SEGRETARIO
D.ssa Silvia Ridolfi



COPIA CONFORME

è copia conforme all'originale, si rilascia per uso d'ufficio

Li _____

IL SEGRETARIO
D.ssa Silvia Ridolfi



La stessa è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo 267/2000 il 14.05.2015

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000)
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo 267/2000)

LI, 26 MAG. 2015

IL SEGRETARIO



